



CITTÀ DI JESOLO



PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 55 DEL 29/06/2021

ad oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI TARI. MODIFICHE
A SEGUITO DEL D.LGS. 116/2020. DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2021.**

Oggi ventinove giugno duemilaventuno, dalle ore 19:11 circa, presso la sede municipale, si è riunito il consiglio comunale di Jesolo, con la presenza dei componenti che seguono:

	Presente
1) VALERIO ZOGGIA	1) SI
2) VALIANTE ENNIO	2) SI
3) GINO PASIAN	3) SI
4) CATERINA BACCEGA	4) SI
5) CHIARA VALLESE	5) SI
6) LUCAS PAVANETTO	6) SI
7) GINO CAMPANER	7) SI
8) STEFANO BACCHIN	8) SI
9) ANITA DA VILLA	9) SI
10) FABIO VISENTIN	10) SI
11) VENERINO SANTIN	11) NO
12) DANIELA DONADELLO	12) SI
13) DAMIANO MENGIO	13) SI
14) ILENIA BUSCATO	14) NO
15) NICOLA MANENTE	15) NO
16) ALBERTO CARLI	16) NO
17) CHRISTOFER DE ZOTTI	17) SI

Presiede ENNIO VALIANTE - presidente del consiglio comunale.

Partecipa DANIELA GIACOMIN - segretario comunale.

Il presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI TARI. MODIFICHE A SEGUITO DEL D.LGS. 116/2020. DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI i seguenti interventi:

PRESIDENTE: La parola all'assessore Idra.

ASSESSORE IDRA: Buonasera. La delibera che viene sottoposta all'attenzione del Consiglio Comunale introduce delle modifiche puntuali, principalmente finalizzate al recepimento dell'innovazione normative derivanti dal recepimento del decreto legge di attuazione della direttiva relativa all'economia circolare dei rifiuti. L'innovazione introduce una nuova definizione di rifiuto urbano e speciale, con l'obiettivo di uniformare a livello europeo le regole di gestione degli stessi e di computo degli obiettivi di recupero delle risorse. Riporto in sintesi le modifiche: modifiche delle nozioni di rifiuto ai sensi degli articoli 183 e 184, intervenendo sulle parti difformi presenti nei diversi articoli del regolamento; eliminazione dell'istituto dell'assimilazione, in quanto abrogata la norma, affidando direttamente al legislatore le individuazioni dei rifiuti conferibili; disciplina di nuovo avvio e recupero ai sensi dell'art. 30 del decreto numero 41/2021 che permette di ricorrere a terzi gestori in luogo del servizio pubblico, mediante previa comunicazione che avrà effetto dall'anno successivo. Questo articolo è stato definito a livello di Consiglio di bacino. Disapplicazione della tipologia 20 relativa alle aree e alla produzione industriale, come indicato dalla nuova norma. Definizione della modalità di applicazione della tipologia tariffaria per la superficie accessoria all'industria di produzione, esclusa la tassa per effetto dell'allegato; inserimento della riduzione per i pensionati esteri e soppressione della riduzione per gli iscritti AIRE; inserimento di nuovo articolo di riduzione per COVID-19 alle imprese, mediante l'istituzione di due fondi: il primo alimentato con il medesimo decreto legge sulla base dell'importo che sarà definito con apposito del decreto ministeriale. Il secondo che sarà alimentato con parte del fondo funzioni 2020, confluito in avanzo vincolato 2021 di 400.000€ e parte con risorse comunali stimate in euro 400.000; l'articolo prevede due macro interventi di riduzione: un primo intervento destinato alle attività chiuse e limitate nel primo semestre 2021, pari al 30% della TARI 2021. Un secondo intervento destinato alle attività formalmente non chiuse, né limitate, ma che hanno subito un calo del 30% del fatturato, sulla base delle regole del contributo a fondo perduto. La scelta di finanziare il fondo con risorse proprie trova fondamento nella criticità generate sulla gestione delle attività economiche a prevalente vocazione turistica. Sulla stessa matrice, alcune attività sono state ammesse a riduzione relative al canone di fatturato anche se formalmente limitate. Ultimo aspetto è la modifica alla disposizione in materia di riscossione ordinaria per l'anno 2021, a superamento della delibera di giunta comunale 143 del 25 maggio 2021. Grazie, a disposizione la Dottoressa Carpenedo per ulteriori chiarimenti.

Entra il consigliere Stefano Bacchin. Sono presenti il sindaco e n. 12 consiglieri.

PRESIDENTE: grazie Assessore Idra, la parola al Consigliere De Zotti.

CONSIGLIERE DE ZOTTI: Buonasera a tutti. Ringrazio gli uffici per aver portato quest'anno la delibera sui rifiuti. Ho una domanda e un ragionamento. La domanda è relativa alla possibilità per le attività non domestiche di arrangiarsi autonomamente per il conferimento dei rifiuti e quindi non più avvalersi del servizio del gestore, che è un ragionamento di buon senso da parte del legislatore perché effettivamente sappiamo che molte attività artigianali conferiscono nulla al servizio pubblico, ma generando molti rifiuti, anche pericolosi, già provvedono da solo al loro smaltimento. Chiedo, siccome a norma dell'articolo 21, c'era la possibilità di comunicare entro il 31 maggio di quest'anno la volontà di uscire dalla gestione attuale, se c'è già il numero delle aziende che si sono avvalse di questa possibilità e chiedo, poiché c'è il rovescio della medaglia, siccome non è detto che poi per Veritas ci sia una economia di costi, visto che per il privato cambierebbe mentre per Veritas non cambierebbe molto, chiedo se c'è una visione rispetto al fatto che l'uscita di tante aziende possa essere economica per il piano finanziari in sé oppure se non cambia molto. La seconda riflessione riguarda la riduzione che è stata applicata usando anche i soldi del Comune, che ci trova d'accordo, ma sono un po' scettico sul criterio del 30% che è ciò che è stato stabilito dai decreti legge a livello statale. Si coglie sicuramente la riduzione di fatturato e di lavoro e quindi di conferimento dei rifiuti da parte delle imprese, però non credo sia un criterio che riesce a cogliere tutto. Parlo per il settore in cui

lavoro io. Non è detto che un'azienda che abbia avuto un calo di meno del 30% del fatturato abbia poi chiuso il bilancio a fine anno in maniera positiva, così come non è detto che un'azienda che ha avuto un calo di più del 30% non abbia fatto più utile, perché dipende anche dalla flessibilità del mercato. Il secondo esempio riguarda le attività alberghiere. Può essere che ci siano aziende che hanno perso meno del 30% del fatturato, ma hanno avuto una riduzione di più del 30% dei rifiuti. Ci sono state alcune attività alberghiere che hanno aperto la cucina molto tardi oppure non l'hanno aperta e quindi c'è stata una produzione minore di rifiuti. Adottare il solo criterio del 30% non è fedelissimo e non riesce a fare una fotografia esatta della situazione, anche se so che questo al momento è il solo criterio esistente datoci dallo Stato. Chiedo se per assegnare la riduzione sono stati valutati altri criteri prima di scegliere il 30%? Questa era un po' la domanda, la riflessione, grazie.

PRESIDENTE: Grazie consigliere De Zotti. Risponde la dottoressa Carpenedo, prego.

DOTTORESSA CARPENEDO: Prima domanda, la questione dell'avvio a recupero. Cioè questa nuova possibilità prevista dal legislatore di uscita dal pubblico servizio che in sede di conversione del decreto legge appunto che lo ha disposto, fortunatamente devo dire, va al 2022, dico fortunatamente perché una delle problematiche poteva essere quella dell'impatto improvviso di questa scelta. Il legislatore ha posto dei punti fermi, ha stabilito che chi dichiarava questa uscita dal pubblico servizio lo dichiarava entro fine maggio, e può uscire dal 2022 chi lo dichiarerà dopo, potrà uscire nell'anno successivo.

Dichiarazioni di uscita dal pubblico servizio ne sono pervenute circa 14, alcune di queste non risultano corrette nel senso che ci si rende conto che chi le ha fatte non aveva ben chiaro di cosa stesse facendo, perché questa è un'uscita totale, devi dire tutti i miei rifiuti li avvierò al recupero di un terzo gestore.

Quindi intanto notiamo che c'è un po' di confusione tra le stesse attività economiche e probabilmente anche da parte di tutta questa informazione /disinformazione che ha contribuito a non rendere chiara questa cosa.

L'articolo che voi vedete nel regolamento è quello conciliato con il consiglio di bacino, naturalmente per la questione le fila le tiene il consiglio di bacino per i comuni con il gestore, un gestore che in questo momento non è in grado di valutare l'impatto di uscita perché bisogna capire chi esce e quindi con quale decorrenza, per carità adesso sappiamo che il 2022, per il momento non sono tantissime, comporterà come conseguenza la non applicazione della variabile mentre continuerà a pagare la quota fissa, questo lo dice la norma, una variabile che è tuttavia condizionata, perché comunque l'attività economica deve portare la prova che ha avviato il recupero. L'obiettivo quale è? Che questo rifiuto chiaramente venga rimesso in circolo e quindi realizzi il concetto di economia circolare dei rifiuti, pertanto sappiamo poi che a livello di bacino alcune categorie si sono mosse, mi vengono in mente i campeggi, quelle categorie che potrebbero avere anche un interesse che avevano prima a farlo, i supermercati, altra categoria un po' particolare da gestire, e per quanto riguarda poi la realtà jesolana abbiamo questi 14/15 casi che adesso Veritas sta valutando se sono state correttamente dichiarate oppure chiederà un'integrazione, avendole per tempo, immagino riuscirà a valutare l'impatto dovuto al fatto che noi il prossimo anno quando rifaremo le tariffe, dovremmo togliere almeno dalla quota variabile questi soggetti. Ecco questa è la prima cosa completa che mi sento di dire in questo momento. Poi sul secondo punto dell'articolo 24, come un po' era stato esposto in commissione questo articolo era stato oggetto di scritture e riscritture per tanto tempo, perché è accaduto che con il decreto legge 73/2021 il "*sostegni bis*", che è stato emanato verso fine maggio quasi, ci siamo trovati una disposizione che diceva: il legislatore stanZIA 600 milioni di euro, ma questi milioni li dai come dico io legislatore, verso le attività chiuse o ristrette. Le attività chiuse e ristrette, sono sicuramente le attività che hanno subito delle limitazioni da DPCM. Questa è la prima cosa che abbiamo capito nell'interpretazione. E da dpcm significa che c'è qualche codice Ateco che sta all'interno di questi decreti, quelli dei primi 6 mesi del 2021, perché queste risorse vanno verso l'anno 2021, quindi situazione primo semestre 2021. In una località turistica come Jesolo chi manca all'appello tra i soggetti che ufficialmente non sono stati soggetti a restrizioni ma che in realtà hanno subito indirettamente queste restrizioni? Il mondo turistico. Quindi che cosa è accaduto? Che i fondi sono stati divisi, e il legislatore dice: il primo fondo, i soldi che dei 600 milioni che poi mi dovrai rendicontare perché sennò altrimenti me li restituisci se non li rendiconti come dico io, vanno verso le attività chiuse limitate. Questo spiega il perché del comma che abbiamo fatto ed è anche la riduzione più alta per questa ragione, il 30%, per rispettare questo incipit del legislatore di dire innanzitutto le attività chiuse da DPCM, o ristrette. Poi abbiamo il secondo ambito che sono le attività che comunque hanno sofferto a causa di queste limitazioni anche se non stanno nel DPCM, settore alberghiero, agenzie di viaggio e altri settori, presenti soprattutto sul nostro territorio che hanno sicuramente una parte importante per il gettito della TARI, per questi soggetti, le risorse sono risorse comunali quindi non pescano dai 600.000, quindi risorse poi

residue dall'anno scorso, che il Comune ha deciso comunque di destinare per completare questo fondo fino a circa 800mila euro, perché nel primo caso parliamo di circa 660mila euro, nel secondo di 800mila euro. Il problema è stato comunque dobbiamo individuare un criterio. Perché questo è un legislatore che non vuole che si dia a pioggia senza riflettere.

E questo spiega perché c'è un comma che dice no alle banche, no ai supermercati, no gli ipermercati cioè ci sono dei soggetti esclusi, no al mondo degli studi professionali, quei soggetti che hanno comunque sempre lavorato, no agli ambiti di logistica, ecco questa è la spiegazione del perché c'è quel comma di esclusione.

Arriviamo al mondo che sta in mezzo che per noi è molto importante, sul quale è stato necessario indicare un criterio e questo criterio ha pescato dal quel metodo che sta nel contributo a fondo perduto che il legislatore nazionale ha utilizzato nel d.l. 41 "*sostegni*", criterio del calo del fatturato del 30% , posso condividere che il calo del fatturato è un dato limitato che è un dato che andrebbe inserito in un contesto, ma non è previsto così da questa norma, e quello è il metodo che deriva nientemeno dalla comunicazione europea sulla disciplina degli aiuti di Stato. Che è stato ripreso dal sistema Draghi, chiamiamolo così, come elemento di requisito per l'attribuzione di contributo a fondo perduto. Non basta. Questo è il metodo che fu individuato dal legislatore per l'esenzione IMU prima rata, pertanto quali sono state le indicazioni delle fondazioni IFEL, del mondo Anci: seguite questo criterio, e di fatto ecco il motivo perché all'interno c'è questo criterio. Ma perché, perché partiamo dal fatto che non si è in grado di dire quale attività ha prodotto più o meno rifiuto, è un criterio diciamo di matrice europea che di per sé giustifica un contributo. Non è per forza una riduzione perché hai avuto una riduzione di rifiuti ma il principio base quello è, è un contributo ed è un aiuto di Stato tanto è che anche noi provvederemo all'inserimento di RNA appunto relativo agli aiuti di Stato.

Il motivo per cui si ha questo criterio è proprio questo, che è derivato dallo stesso legislatore, poi poteva essere abbinato anche ad altri elementi, ma dati puntuali di questo genere che avrebbe dovuto riguardare le singole attività non eravamo in grado in questo momento di averli per questo consiglio comunale perché ricordo a tutti che il termine ultimo nazionale per approvarli è domani, il 30 giugno, si parla di una proroga di un mese ancora non scritta, ma è il 30 giugno. Quindi siamo arrivati in extremis in questi termini insomma.

PRESIDENTE: Grazie dottoressa non vedo altre prenotazioni, quindi passerei alla votazione. La votazione è aperta.

DOPO DI CHE, messa ai voti con il sistema di rilevazione elettronica la proposta di deliberazione ad oggetto "**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI TARI. MODIFICHE A SEGUITO DEL D.LGS. 116/2020. DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2021.**", si evidenzia il seguente esito:

- presenti: sindaco e n. 12 (dodici - Valiante Ennio, Gino Pasian, Caterina Baccega, Chiara Vallese, Lucas Pavanetto, Gino Campaner, Stefano Bacchin, Anita Da Villa, Fabio Visentin, Daniela Donadello, Damiano Mengo, Christofer De Zotti) consiglieri;
- assenti: n. 4 (quattro - Venerino Santin, Ilenia Buscato, Nicola Manente, Alberto Carli) consiglieri;
- votanti: sindaco e n. 12 consiglieri.
- astenuti: nessuno;
- favorevoli: sindaco e n. 12 consiglieri;
- contrari: nessuno.

VISTA la proposta di deliberazione n. 2021/36 del 21/06/2021 ad oggetto: "**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI TARI. MODIFICHE A SEGUITO DEL D.LGS. 116/2020. DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2021.**" e ritenutala meritevole di approvazione per le motivazioni ivi riportate.

DATO ATTO del parere espresso dalla II commissione consiliare nella seduta del 25/06/2021 con esito favorevole.

VISTI gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al consiglio comunale.

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.

VISTO il parere dei revisori del conto acquisito al protocollo n. 47577 del 28/06/2021

VISTO l'esito della votazione come sopra specificata.

DELIBERA

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione n. 2021/36 del 21/06/2021 ad oggetto: "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI TARI. MODIFICHE A SEGUITO DEL D.LGS. 116/2020. DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2021.", la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di dare atto che tutti gli atti conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente delibera saranno posti in essere dal dirigente del settore attività produttive e tributi.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

Il presidente
ENNIO VALIANTE

Il segretario comunale
DANIELA GIACOMIN

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7.03.2005, n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



CITTÀ DI JESOLO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2021/36 DEL 21/06/2021

ASSEGNATA AL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI TARI. MODIFICHE A SEGUITO DEL D.LGS. 116/2020. DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2021.

L'ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, *A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1 gennaio 2020, è abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;
- con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 23/04/2020 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della TARI del Comune di Jesolo.

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2014 che, nella parte relativa alla TARI prevede che “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

CONSIDERATO che per effetto dell'approvazione del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 rientrante nel “Pacchetto Economia Circolare”, viene modificata in modo sostanziale la parte quarta del d.lgs. n.152/2006, ovvero il cosiddetto TUA (Testo Unico Ambientale), disponendo, tra le altre:

- la revisione della nozione di rifiuto urbano e della nozione di rifiuto speciale che ora include il rifiuto della produzione e dell'agricoltura;
- l'abrogazione del potere di assimilazione del comune;
- la disciplina dei rifiuti della produzione industriale;
- la possibilità per le utenze non domestiche di avviare al recupero i rifiuti prodotti mediante apposita comunicazione di uscita dal pubblico servizio vincolante per cinque anni.

RAVVISATA la necessità di modificare il regolamento della TARI, al fine di adeguare i contenuti al decreto legislativo sopra descritto, tenuto conto delle note di chiarimento emanate dai ministeri competenti nonché delle ulteriori recenti modifiche normative, mediante i seguenti interventi:

- Modifica delle nozioni di rifiuto ai sensi degli articoli 183 e 184 del d.lgs. 152/2006 intervenendo sulle parti difformi presenti nei diversi articoli del regolamento;
- Eliminazione dell'istituto dell'assimilazione;
- Disciplina del nuovo avvio al recupero ai sensi dell'articolo 30 del d.l. 41/2021 che prevede la possibilità di ricorrere a terzi gestori in luogo del servizio pubblico mediante apposita comunicazione che avrà effetto dall'anno successivo;
- Disapplicazione della tipologia 20 relativa alle aree della produzione industriale dal 01/01/2021 mediante modifica della tabella presente all'articolo 9;
- Definizione della modalità di applicazione della tipologia tariffaria per la superficie accessoria alle industrie di produzione escluse dalla tassa per effetto dell'allegato L quinquies del codice ambientale;
- Inserimento della nuova riduzione prevista a favore dei pensionati esteri e soppressione della riduzione prevista per gli iscritti AIRE;
- Inserimento di nuovo articolo per le riduzioni Covid-19 alle imprese ai sensi dell'articolo 6 del d.l. 73/2021 mediante istituzione di due fondi: il primo alimentato con il medesimo d.l. 73/2021 sulla base dell'importo che sarà definito con apposito decreto ministeriale, il secondo alimentato con parte del fondo funzioni 2020 confluito in avanzo vincolato 2021 (400.000 euro) e parte con risorse comunali stimate in euro 400.000 euro. L'articolo prevede due macro interventi di riduzione: un primo intervento destinato alle attività chiuse e limitate nel primo semestre 2021 pari al 30% della TARI 2021 e un secondo intervento destinato alle attività formalmente non chiuse né limitate ma che hanno subito un calo del fatturato del 30% sulla base delle regole del contributo a fondo perduto (d.l. 41/2021). La scelta di aumentare il fondo con risorse proprie trova fondamento nelle criticità generate sulla gestione delle attività economiche a prevalente vocazione turistica. Sulla stessa matrice, alcune attività sono state ammesse alla riduzione relativa al calo di fatturato anche se formalmente limitate;
- Modifica alle disposizioni in materia di riscossione ordinaria per l'anno 2021, a superamento della delibera di giunta comunale n. 143 del 25/05/2021;
- Altre modifiche possono riguardare adeguamento normativo e forma;
- Modifica alla numerazione di alcuni articoli.

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento TARI con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del d.l. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

VISTO il comma 15 ter del medesimo articolo 13 del d.l. 201/2011, che prevede, *A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare*

l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

VISTI:

- l'articolo 151 del d.lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 30 comma 5 del d.l. 41/2021 convertito in legge 69/2021 5. *Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.*

DATO ATTO che sulla presente proposta sarà acquisito, altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

PROPONE L'APPROVAZIONE DELLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare le modifiche al *Regolamento per la disciplina della TARI*, per le ragioni indicate in premessa, comprensivo dell'allegato A alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che con successiva variazione di bilancio, in ragione delle risultanze della delibera di approvazione tariffaria, si procederà alle modifiche del gettito di entrata TARI e delle spese relative ai costi del servizio rifiuti per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 30 del d.l. 41/2021 nonché alla costituzione dei fondi per le risorse da destinare alle riduzioni TARI approvate con il presente regolamento all'articolo 24;
4. di dare atto che il presente regolamento verrà inserito nel Portale del federalismo fiscale ai fini della sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato in premessa, mediante inoltro telematico ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 ter del d.l. 6/12/2011, n. 201;
5. di dare atto, inoltre, che sulla presente proposta sarà acquisito il parere del collegio dei revisori del conto;
6. di stabilire che le disposizioni di modifica al Regolamento per la disciplina della TARI decorrono dall'01/01/2021.

L'Assessore alla Programmazione
Economico Finanziaria
Esterina Idra

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.